

STUDIO CAVALIERE **NEWS**

La presente circolare è elaborata in forma sintetica, al solo scopo di fornire una informazione immediata. Resta inteso che, per approfondirne il contenuto, è auspicabile un contatto diretto e personale con lo scrivente Studio.

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL LAVORATORE: OBBLIGO DELLA PROCEDURA TELEMATICA

A far data dal prossimo <u>12 marzo 2016</u> i lavoratori che intendono rassegnare le proprie dimissioni dovranno farlo <u>esclusivamente</u> attraverso il portale del Ministero del Lavoro <u>lavoro.gov.it</u>, dove sarà presente un form on line per la trasmissione della comunicazione. Il lavoratore, <u>fermo restando il rispetto dei termini di preavviso previsti contrattualmente</u>, avrà due possibilità:

- a) Procedere in proprio alla comunicazione delle dimissioni. In questo caso il lavoratore deve 1) richiedere il codice PIN all'INPS, qualora non ne sia in possesso; 2) creare un'utenza, se non ne è in possesso, presso il portale ClicLavoro; 3) accedere al portale lavoro.gov.it e compilare il form della comunicazione di dimissioni.
- b) Procedere alla comunicazione delle dimissioni attraverso un soggetto abilitato (Patronati, Sindacati, Enti Bilaterali e Commissioni di Certificazione). In questo secondo caso, ovviamente, il lavoratore non avrà necessità di richiedere il PIN all'INPS, né di registrarsi a ClicLavoro.

Le dimissioni così compilate verranno inviate alla casella di posta elettronica del Datore di Lavoro (anche certificata, dice la Circolare del Ministero, mentre il Decreto parlava solo di PEC), che dovrà immediatamente comunicarle a questo Studio per procedere alla Comunicazione Obbligatoria.

Le dimissioni rassegnate in forma diversa da quella su riportata sono inefficaci.

Permetteteci di essere fortemente perplessi su una procedura che avrà la sola funzione di creare problemi al Lavoratore, al Datore di Lavoro e a noi Studi Professionali; procedura inserita all'interno di un Decreto Legislativo che, per ironia

della sorte, è titolato come Decreto di razionalizzazione e semplificazione delle procedure.

Tutto ciò che possiamo dire e fare è sensibilizzare tutti i nostri clienti, affinché l'impatto di questa nuova procedura di dimissioni sia il meno problematica possibile, informandone quindi i lavoratori che intendessero rassegnare le proprie dimissioni. Ovviamente, a partire da prossimo 12 marzo viene abolita la precedente procedura (molto più semplice) che imponeva la sottoscrizione della COB di dimissioni da parte del lavoratore, quale convalida delle dimissioni stesse.

Per concludere, è appena il caso di chiarire che la procedura appena illustrata è stata introdotta per contrastare quello che viene definito il "fenomeno" delle dimissioni in bianco che, se pur presente in forma del tutto minimale, sicuramente non rappresenta un fenomeno da contrastare con un iter procedurale così complicato.